SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 marzo 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 46/L

LEGGE 3 febbraio 1997, n. 35.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati e atto finale, fatto a Bruxelles il 17 luglio 1995.

97G0052

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 gennaio 1997, n. 36.

Regolamento recante modificazione al regolamento sulle modalità di espletamento dei concorsi interni per l'accesso ai profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, adottato con decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, recante tra l'altro la definizione dei nuovi profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che rinvia ad apposito decreto ministeriale la regolamentazione delle modalità, delle materie di esame e delle prove per l'ammissione ai menzionati profili, ai quali si accede dall'interno;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565, con il quale è stato disciplinato attraverso apposite disposizioni il passaggio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da un profilo professionale ad altro superiore nell'ambito della medesima qualifica funzionale ovvero da un profilo professionale ad altro di qualifica superiore;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1995, n. 164, contenente il regolamento con cui si è modificato l'articolo 17 del richiamato decreto ministeriale n. 565/1992 allo scopo di semplificare le procedure concorsuali intese alla copertura dei posti vacanti dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1994, sopperendo così alle improcrastinabiliesigenze di funzionalità del servizio di istituto;

Considerato che persiste una situazione di grave carenza di organico nei profili di capo reparto a capo squadra;

Valutata quindi l'opportunità di estendere l'applicazione della disciplina di cui al decreto n. 164/1995 alle procedure concorsuali relative alla copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1995 nei profili professionali di capo reparto e capo squadra;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565, così come modificato dal decreto ministeriale 21 aprile 1995, n. 164, è aggiunto il seguente comma:

«*1-quater*. Per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1995 per l'accesso ai profili professionali di capo reparto e capo squadra si applica la procedura di cui ai commi precedenti».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 gennaio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1997
Registro n. 1 Interno, foglio n. 67

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 70 del D.P.R. n. 335/1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990, concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68), è il seguente:

«Art. 70 *(Disciplina concorsi interni)*. — 1. Con decreto del Ministero dell'interno sono stabilite le modalità, le materie d'esame e le prove per l'ammissione ai profili ai quali si accede esclusivamente dall'interno».

— Per il testo vigente dell'art. 17 del D.M. n. 565/1992, si veda in nota all'art. 1.

— Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (*soppressa*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente el Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 17 del citato D.M. n. 565/1992, come modificato, da ultimo, dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 17. — 1. Per la copertura dei posti vacanti dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1994, saranno espletate distinte procedure concorsuali per ciascun anno, senza riferimento alla sede di servizio, cui i candidati saranno ammessi in ordine di ruolo fino alla copertura dei posti da conferire. Le sedi disponibili nei singoli profili professionali sono quelle che residuano dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità del personale già appartenente ai profili medesimi. Le sedi di servizio saranno assegnate ai concorrenti che avranno superato gli esami finali sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di ruolo posseduto nel profilo di provenienza.

1-*bis*. Per lo svolgimento delle prove selettive, oltre alla commissione esaminatrice, potranno essere costituite più sottocommissioni, unico restando il presidente, alle quali potrà essere assegnato un numero di candidati non inferiore a 300. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del direttore generale, è composta da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari, con qualifica non inferiore all'ottava. I candidati che non avranno superato la prova selettiva ovvero l'esame di fine corso, nonché i candidati che ne fossero impediti per sopraggiunti giustificati motivi, saranno ammessi alla prima successiva procedura utile per la copertura dei posti fino al 31 dicembre 1994, fermo restando la preferenza espressa per la sede di servizio.

1-*ter*. Il corso di formazione e l'esame di fine corso potranno essere effettuati anche in sede decentrata. Al termine del corso conclusivo di ciascuna procedura concorsuale i candidati sostengono l'esame finale consistente in un questionario sulle materie del corso stesso.

1-quater. *Per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1995 per l'accesso ai profili professionali di capo reparto e capo squadra si applica la procedura di cui ai commi precedenti.*

2. L'attribuzione del nuovo profilo professionale, dell'inerente qualifica funzionale nonché del relativo trattamento economico viene operata, ora per allora, nel limite dei posti annualmente disponibili nelle singole sedi provinciali.

3. Il termine ultimo per la conclusione delle procedure concorsuali sarà indicato nei singoli bandi di concorso in conformità di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari per l'attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241».

97G0064

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTRO PER LE PARI OPPURTUNITÀ

DECRETO 19 febbraio 1997.

Istituzione presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità della commissione per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile e dell'osservatorio per l'imprenditorialità femminile.

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 15 luglio 1996, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Anna Finocchiaro in materia di pari opportunità;

Visti in particolare gli articoli 1, comma 2, lettere *e)* e *b*, e 5, comma 1, in base ai quali il Ministro per le pari opportunità è delegato ad esercitare funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione delle iniziative concernenti le pari opportunità, al fine di assicurare sia il coordinamento delle iniziative normative, sia la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi in materia, potendo a tal fine anche costituire commissioni di studio e di consulenza e gruppi di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita la commissione per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile.

2. La commissione è presieduta dal Ministro per le pari opportunità, o da un suo delegato, ed è composta da otto esperti nominati dallo stesso Ministro in rappresentanza, rispettivamente, della commissione nazionale delle pari opportunità, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del comitato per l'imprenditoria femminile, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

del comitato di parità istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del bilancio e della programrmione economica, del Ministro per le pari opportunità e della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Per ciascun componente è altresì nominato un supplente che parteciperà alle riunioni in caso di impedimento.

3. La commissione opera presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità ed è dal presidente con cadenza almeno trimestrale. La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno cinque componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le funzioni di segretario sono assicurate dal rappresentante del Ministro per le pari opportunità.

Art. 2.

1. La commissione ha il compito di esaminare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi e dei programmi comunitari volti alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditoria, per quanto concerne le pari opportunità, e di proporre alle autorità competenti le conseguenti iniziative normative e amministrative. A tale fine la commissione si avvale anche dei risultati dell'osservatorio per l'imprenditorialità femminile di cui all'art. 3, nonché delle elaborazioni delle commissioni e gruppi di lavoro operanti presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità. Può inoltre invitare alle riunioni esperti, funzionari delle amministrazioni ed esponenti di associazioni culturali, imprenditoriali e sindacali.

Art. 3.

1. È istituito presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità per l'imprenditorialità femminile.

2. L'osservatorio:

a) segue l'attuazione degli interventi legislativi e dei programmi governativi, locali e comunitari, rilevanti ai fini della promozione delle pari opportunità in materia di imprenditoria, anche ai fini della misurazione degli effetti complessivi, dal punto di vista occupazionale, economico e della diffusione della cultura d'impresa;

b) cura la adozione di programmi specifici aventi il fine di facilitare la diffusione sul territorio della conoscenza delle risorse disponibili e delle modalità di accesso agli strumenti nazionali ed ai fondi comunitari, anche mediante l'organizzazione sul territorio di strutture specifiche per la informazione e per la promozione e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali femminili;

c) propone alle autorità competenti iniziative per la promozione di nuova imprenditorialità femminile e più in generale per la valorizzazione delle capacità e potenzialità della donna nel mondo del lavoro, nel rispetto e in applicazione delle pari opportunità.

3. Le attività di indagine e informazione possono essere affidate a soggetti pubblici o privati, in base ad apposita convenzione a titolo gratuito con il Ministro per le pari opportunità, avente durata annuale e rinnovabile, anche tacitamente, di anno in anno.

Art. 4.

1. Con successivo provvedimento sarà determinata la misura del gettone di presenza eventualmente spettante ai componenti della commissione di cui all'art. 1.

2. Ai componenti della commissione di cui all'art. 1, estranei all'ufficio del Ministro per le pari opportunità, sarà corrisposto, ove competa, il trattamento economico di missione di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, con equiparazione a dirigente generale per gli estranei alla p.a.

Art. 5.

1. La relativa spesa graverà sul capitolo 3816 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1997

Il Ministro: FINOCCHIARO

97A1659

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 11 dicembre 1996.

Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991;

Visto l'art. 15, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Considerata l'esigenza di regolare l'applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali, come definite nel decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1991, art. 6, comma 1, ed allegato *B*, tabella 2, o la cui attività dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:

impianto a ciclo produttivo continuo:

a) quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione;

impianto a ciclo produttivo continuo esistente, quello in esercizio o autorizzato all'esercizio o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto;

ambiente abitativo quello definito all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 3.

Criteri per l'applicazione del criterio differenziale

1. Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di zona fissati a seguito dell'adozione dei provvedimenti comunali di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1991 (criterio differenziale) quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera *f)*, della legge 26 gennaio 1995, n. 447.

2. Fermo restando il disposto dell'art. 6, comma 1, lettera *d)*, e dell'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per gli impianti a ciclo produttivo continuo, realizzati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della relativa concessione.

3. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per la verifica del rispetto del criterio differenziale, la strumentazione e le modalità di misura sono quelle previste dall'allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1991.

Art. 4.

Piani di risanamento

1. Per gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 del precedente art. 3, i piani di risanamento, redatti unitamente a quelli delle altre sorgenti in modo proporzionale al rispettivo contributo in termini di energia sonora, sono finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali.

2. I piani di risanamento aziendali devono essere presentati secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e devono contenere una relazione tecnica da cui risulti:

la tipologia e l'entità del rumore presenti;

le modalità ed i tempi di risanamento;

la stima degli oneri finanziari necessari.

3. A decorrere dalla data di presentazione del piano di risanamento, il tempo per la relativa realizzazione è fissato in:

due anni per gli impianti soggetti alle disposizioni del presente decreto;

quattro anni per gli impianti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 6, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

4. Agli impianti a ciclo produttivo continuo che, pur non rispettando il disposto di cui all' art. 3, comma 1, del presente decreto, non presentino il piano di risanamento, si applica il disposto dell'art. 15, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

5. Gli impianti a ciclo produttivo continuo che rispettino il disposto di cui all'art. 3 comma 1, trasmettono al competente ufficio comunale apposita certificazione redatta con le modalità e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. Per gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in comuni che abbiano già adottato la classificazione in zone del proprio territorio, il tempo di sei mesi per la presentazione del piano di risanamento, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Controlli e sanzioni

1. Il controllo del rispetto delle disposizioni del presente decreto è effettuato ai sensi e con le modalità previsti dall'art. 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, la mancata ottemperanza al disposto del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1996

p. *Il Ministro dell'ambiente*
CALZOLAIO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1997
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 3

97A1597

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Alma 77», in Castrolibero.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Alma 77», con sede in Castrolibero (Cosenza), costituita con atto notaio Leucio Gisonna in data 26 ottobre 1977, repertorio n. 9982, registro società n. 2611, tribunale di Cosenza, pos. BUSC n. 1524/156449.

Cosenza, 10 febbraio 1997

Il direttore reggente: SPINA

97A1620

DECRETO 13 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Del Verde», in Agrate Brianza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Milano nei confronti della società cooperativa edilizia «Del Verde», con sede in Agrate Brianza (Milano), si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Del Verde», con sede in Agrate Brianza (Milano), costituita per rogito notaio Mario Insinga in data 13 ottobre 1980, registro società n. 18575, tribunale di Monza, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il rag. Vittorio Pennati, nato a Seregno il 25 giugno 1970 e residente in Meda (Milano), via Bergamo n. 11, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 13 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1622

DECRETO 13 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Elettrici», in Castrovillari.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro di Cosenza nei confronti della società cooperativa edilizia «Elettrici», con sede in Castrovillari (Cosenza), si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente per oltre un biennio non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Elettrici», con sede in Castrovillari (Cosenza), costituita per rogito notaio Maria Ferrari Graziadio, in data 6 giugno 1973, repertorio n. 28614, registro società n. 393, tribunale di Castrovillari, è sciolta ai sensi degi articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

La dott.ssa Corriere Margherita, nata a S. Stefano di Camastra (Messina) il 22 gennaio 1956 e residente in Castrolibero (Cosenza), via S. Pertini n. 4, è nominata commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 13 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1621

DECRETO 13 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Lavoratori riuniti», in Bitonto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bari nei confronti della società cooperativa edilizia «Lavoratori riuniti», con sede in Bitonto (Bari), si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Lavoratori riuniti», con sede in Bitonto (Bari), costituita per rogito notaio Remigio Perchinunno in data 24 maggio 1976, registro società n. 8767, tribunale di Bari, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Tarantini Marcello, nato a Corato (Bari), il 13 giugno 1968 e residente in via Ruvo n. 2 - Corato (Bari), è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 13 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1623

DECRETO 13 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Residence Park», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Milano nei confronti della società cooperativa edilizia «Residence Park», con sede in Milano, si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Residence Park», con sede in Milano, costituita per rogito notaio Ferruccio Brambilla in data 22 settembre 1978, registro società n. 183063, tribunale di Milano, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Ettore Fontana, nato a Pavia il 23 novembre 1940 e residente in Milano, viale Piave n. 5, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 13 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1624

DECRETO 13 febbraio 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Guendalina», in Milano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1995 con il quale l'avv. Cesare Lombrasssa è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Guendalina», con sede in Milano, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile; con precedente decreto ministeriale 7 aprile 1992;

Vista la nota con la quale l'avv. Cesare Lombrassa rinunciava all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Vittorio Pennati, nato a Seregno il 25 giugno 1070 e residente in Meda (Milano), via Bergamo n. 11, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Guendalina», con sede in Milano, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 7 aprile 1992, in sostituzione dell'avv. Cesare Lombrassa, dimissionario.

Roma, 13 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1625

DECRETO 13 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Nuova Vita», in Taranto.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli artt. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto nei confronti della società cooperativa edilizia «Nuova Vita», con sede in Taranto, si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati artt. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'Ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atto di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze matrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Nuova Vita» con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Luigi Oliva in data 16 novembre 1977, reg. soc. 4790, tribunale di Taranto, è sciolta si sensi degli articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Caramia Giovanni, nato a Martina Franca (Taranto) il 5 gennaio 1930 e residente in Martina Franca, via Verdi n. 69, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 13 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1670

DECRETO 21 febbraio 1997.

Tabella valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Rieti.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18, della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione del 28 ottobre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Rieti;

Vista la deliberazione del 23 aprile 1996 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Rieti, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo le proposte contenute nella deliberazione datata 23 aprile 1996 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Rieti, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1997

Il Ministro: TREU

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15 DELL'ART. 9-*QUINQUIES* DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI RIETI

	Giornate per ettaro
Colture:	
Actinidieto	40
Barbabietola (azienda intensiva)	6
Barbabietola	20
Castagneto	12
Erbaio-medicaio (azienda intensiva)	2
Erbaio-medicaio	12
Prato naturale (azienda intensiva)	2
Prato naturale	8
Frutteto (ciclo completo raccolta e cernita)	40
Frutteto (escluso ciclo comp.to raccolta e cernita)	14
Frutteto spec.to (ciclo comp.to raccolta e cernita)	40
Frutteto spec.to (escluso ciclo comp.to raccolta e cernita)	7
Fragola	100
Floricoltura (pieno campo)	200
Floricoltura (in serra)	230
Grano-orzo e cereali minori (azienda intensiva)	2
Grano-orzo e cereali minori	12
Granoturco insilato (azienda intensiva)	6
Granoturco da granella (azienda intensiva)	5
Granoturco	14
Noccioleto spec.to	20
Noccioleto tradizionale	30
Oliveto (azienda intensiva)	20
Oliveto	40
Orticola (azienda intensiva-pieno campo-ciclo com.to)	50
Orto tradizionale	250
Patate	30
Tabacco	95
Vigneto a tendone da vino (azienda intensiva)	30
Vigneto tradizionale da vino (azienda intensiva)	40
Vigneto tradizionale da vino	55
Vivai a pieno campo	200
Vivai in serra	230
Oleaginose proteaginose	3
Leguminose (azienda intensiva)	4
Leguminose	14
Pioppeto	—
Tartufaia	—
Apicoltura (per arnia)	1
Bestiame:	
Bovini:	
stabulazione fissa produzione latte	20
stabulazione fissa produzione carne	10
stabulazione libera produzione latte	6
stabulazione libera produzione carne	1
stato brado (azienda intensiva)	1
stato brado	2
Equini:	
stato brado	2
da stalla	5
da lavoro	15
Suini (azienda intensiva)	0,30
Suini	5
Ovini-caprini (azienda intensiva)	0,75
Ovini-caprini	3
Cunicoli-avicoli (azienda intensiva) ogni 200 capi	1
Cunicoli-avicoli ogni 50 capi	1

97A1595

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 febbraio 1997.

Integrazioni e modificazioni alla disciplina sul mercato italiano dei Futures di cui al titolo II del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, così come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visti gli articoli 20, comma 11, 22, comma 3 e 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, come modificato ed integrato dai propri decreti 10 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1994, 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1994, 22 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995, 31 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, e 3 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 1995;

Ravvisata l'esigenza di integrare le disposizioni contenute nel suddetto decreto, al fine di promuovere la concorrenzialità e l'efficienza complessiva del mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Decreta:

Art. 1.

Il comma 3 dell'art. 11 del citato decreto 24 febbraio 1994, è sostituito dal seguente:

«3. Successivamente all'iscrizione, gli operatori principali devono svolgere scambi significativi per conto proprio, secondo criteri determinati e resi noti dal Ministero del tesoro e dalla Banca d'Italia, sulla categoria di contratti uniformi a termine per la quale si sono assunti l'impegno di cui al comma 1».

Dopo il comma 3 dell'art. 11 è aggiunto il seguente comma 3-*bis:*

«3-*bis*. La Banca d'Italia verifica la permanenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera *a)*, e al comma 3. In caso di perdita del requisito di cui al comma 2, lettera *a)*, il patrimonio deve essere ricostituito entro il termine di 3 mesi. La mancata ricostituzione del patrimonio entro il termine previsto, ovvero il mancato rispetto della condizione di cui al comma 3, determinano la cancellazione dal registro degli operatori principali. La verifica del requisito di cui al comma 3 viene effettuata nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno e si riferisce all'attività svolta nel semestre precedente».

Art. 2.

Il comma 3 dell'art. 12 del citato decreto 24 febbraio 1994 è sostituito dal seguente:

«3. Le proposte relative ai contratti uniformi di cui al presente titolo sono diffuse, attraverso apposito circuito telematico, dai soggetti di cui all'art. 11 per conto proprio e per conto terzi, dai soggetti di cui all'art. 9, comma 1, esclusivamente per conto terzi e dai rimanenti aderenti al mercato esclusivamente per conto proprio. I soggetti iscritti nella sola sezione Futures del registro degli operatori principali, non possono formulare proposte per conto terzi relative ad opzioni. I soggetti iscritti nella sola sezione opzioni del medesimo registro non possono formulare proposte per conto terzi relative ai Futures. Le proposte possono essere accettate solo dai soggetti di cui agli articoli 8, comma 1, e 9».

Art. 3.

Al citato decreto 24 febbraio 1994 è aggiunto il seguente art. 21-*bis:*

«1. La Banca d'Italia effettuerà una selezione degli operatori principali iscritti nella sezione Futures del registro di cui all'art. 11 tramite la verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, con riferimento all'attività svolta nei 3 mesi successivi al giorno di entrata in vigore del presente decreto.

2. La prima verifica di cui all'art. 11, comma 3-*bis*, verrà effettuata nel gennaio 1998».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A1592

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Revoca del finanziamento di L. 800.000.000 regolato dalla convenzione n. 531/87. Elaborazione del progetto preliminare studi ed indagini per la realizzazione dell'invaso a servizio dello schema idrico Marina di Arbus.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 493 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995 n. 104 che ha convertito in legge, il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la convenzione n. 531/87,stipulata in data 7 giugno 1988, fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e l'ESAF - Ente sardo acquedotti e fognature, regolante il finanziamento di L. 800.000.000 per assicurare l'elaborazione del progetto preliminare, studi ed indagini per la realizzazione dell'invaso a servizio dello schema idrico Marina di Arbus;

Considerato che già l'Agensud nel corso di una verifica del dicembre 1991 aveva rilevato la sussistenza di ostacoli all'avvio delle indagini previste dalla convenzione, proponendo una ulteriore definitiva proroga di 6 mesi dei termini di convenzione, trascorsi i quali la convenzione stessa sarebbe stata revocata;

Considerato che a seguito della soppressione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno la Cassa depositi e prestiti e stata incaricata della gestione finanziaria degli interventi compresi nei piani annuali di attuazione;

Tenuto conto che la Cassa depositi e prestiti ha segnalato al Ministero del bilancio, per le determinazioni di competenza, la non avvenuta acquisizione della documentazione relativa allo stato di attuazione della convenzione n. 531/87;

Considerato che nessuna risposta e pervenuta al Ministero del bilancio da parte dell'ente attuatore e della regione Sardegna a seguito della notifica dell'avvio del procedimento di revoca in data 6 febbraio 1996;

Constatato che i termini della convenzione, ancorché prorogati, sono alla data attuale ampiamenti scaduti.

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. E revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 531/87 riguardante l'elaborazione del progetto preliminare studi ed indagini per la realizzazione dell'invaso a servizio dello schema idrico Marina di Arbus, per l'importo di L. 800.000.000, di cui L. 120.000.000 già erogati.

2. Ai sensi dell'art. 12 della convenzione il Ministero del bilancio attraverso apposita commissione *ad hoc* nominata, procederà in contraddittorio all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborato eseguito, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 25 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 75

97A1635

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Revoca del finanziamento di L. 1.000.000.000 regolato dalla convenzione n. 158/87. Progettazione dell'impianto di depurazione nell'agglomerato industriale di Termini Imerese.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 493 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995 n. 104 che ha convertito in legge, il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la convenzione n. 158/87, stipulata in data 19 gennaio 1988, fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e l'ASI di Palermo, regolante il finanziamento di L. 1.000.000.000 per assicurare la progettazione dell'impianto di depurazione nell'agglomerato industriale di Termini Imerese.

Considerato che i termini di scadenza della predetta convenzione erano fissati al 19 giugno 1989 e che nel 1995 ancora nessuna documentazione finale era stata presentata alla Cassa depositi e prestiti;

Considerato altresì che ad avvenuta comunicazione da parte del Ministero del bilancio di avvio della procedura di revoca per mancata trasmissione della prescritta documentazione per la chiusura della convenzione, il Consorzio A.S.I. di Palermo trasmetteva il voto del CTAR del 5 aprile 1991 di approvazione del progetto generale di massima per l'importo di 90 milioni di lire ed un progetto esecutivo di primo stralcio per l'importo di 49 milioni di lire;

Considerato che la convenzione in questione aveva come oggetto una progettazione esecutiva e non una meno onerosa e complessa progettazione di massima, seppure corredata da un progetto esecutivo di primo stralcio;

Visto l'art. 12 della predetta convenzione n. 158/87 che prevede la possibilità di revoca, nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione stessa;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 158/87 concernente la progettazione dell'impianto di depurazione dell'agglomerato industriale di Termini Imerese per l'importo di L. 100.000.000 di cui L. 35.000.000 già erogati.

2. Ai sensi dell'art. 12 della convenzione il Ministero del bilancio attraverso apposita commissione *ad hoc* nominata, procederà in contraddittorio all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborato eseguito, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 25 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 76

97A1636

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Criteri per la determinazione del riparto su base regionale delle risorse disponibili per le agevolazioni industriali (legge n. 488/1992) per l'anno 1997.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, della medesima legge n. 104/1995 che demanda al CIPE il riparto del fondo ex art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 96/1993 sulla base degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse;

Vista la propria deliberazione del 27 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1995, recante direttive per la concessione di agevolazioni industriali a favore delle nuove iniziative ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 488/92;

Visto, in particolare, il punto 5, lettera *a)* della summenzionata deliberazione, che prevede che il CIPE, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, ripartisca annualmente su base regionale l'importo disponibile per le agevolazioni quale derivante dagli stanziamenti dello Stato e dalle risorse finanziarie a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea;

Vista la propria deliberazione del 9 ottobre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 1996, sul riparto delle risorse disponibili per l'anno 1996 ai fini della concessione delle agevolazioni industriali *ex lege* n. 488/1992;

Sentite le regioni interessate al riparto previsto dal punto 5, lettera *a)* della deliberazione del 27 aprile 1995 sopra richiamata;

Ritenuto, anche sulla base delle osservazioni avanzate dalle regioni medesime, di effettuare il riparto delle risorse per le agevolazioni industriali di cui alla legge n. 488/1992, che saranno rese disponibili dalla legge finanziaria per il 1997, sulla base del criterio della quota di popolazione residente in aree depresse, corretta con l'indice di disoccupazione rilevato a livello provinciale;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

L'importo delle risorse finanziarie recate dalla legge finanziaria per il 1997 per le agevolazioni industriali di cui alla legge n. 488/1992, da concedere sulle domande presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 dicembre 1996, sarà utilizzato dallo stesso Ministero al fine delle graduatorie regionali, in base al criterio della quota di popolazione residente in aree depresse con la correzione dell'indice di disoccupazione, secondo l'allegata tabella, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 25 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 77

ALLEGATO

Riparto 488

Calcolo della quota di riparto

1	2	3	4	5
Regione	Provincia	Quota di popolazione (A)	Indice di disoccupazione (B)	Quota di riparto (A*B)
Piemonte	AL	0,52%	0,62	0,23%
	AT	0,18%	0,49	0,06%
	BI	0,07%	0,40	0,02%
	CN	0,45%	0,34	0,11%
	NO	0,00%	0,48	0,00%
	TO	6,55%	0,89	4,22%
	VB	0,46%	0,61	0,21%
	VC	0,06%	0,67	0,03%
	Totale			4,87%
Val d'Aosta	AO	0,28%	0,46	0,09%
	Totale			0,09%
Lombardia	BG	0,16%	0,28	0,03%
	BS	0,40%	0,37	0,11%
	CO	0,05%	0,32	0,01%
	CR	0,00%	0,37	0,00%
	LC	0,04%	0,24	0,01%
	LO	0,00%	0,77	0,00%
	MI	0,38%	0,68	0,19%
	MN	0,00%	0,37	0,00%
	PV	0,02%	0,45	0,01%
	SO	0,00%	0,56	0,00%
	VA	0,49%	0,55	0,19%
	Totale			0,55%
Trentino-Alto Adige	BZ	0,63%	0,24	0,11%
	TN	0,28%	0,47	0,09%
	Totale			0,20%
Veneto	BL	0,40%	0,25	0,07%
	PD	0,58%	0,54	0,23%
	RO	0,72%	0,79	0,41%
	TV	0,56%	0,28	0,11%
	VE	1,69%	0,68	0,83%
	VI	0,70%	0,31	0,16%
	VR	0,40%	0,48	0,14%
	Totale			1,95%
Friuli-Venezia Giulia	GO	0,41%	0,89	0,26%
	PN	0,10%	0,49	0,04%
	TS	0,75%	0,78	0,42%
	UD	0,61%	0,59	0,26%
	Totale			0,98%
Liguria	GE	2,68%	1,09	2,10%
	IM	0,16%	0,60	0,07%
	SP	0,65%	1,16	0,55%
	SV	0,52%	0,76	0,29%
	Totale			3,00%
Emilia-Romagna	BO	0,09%	0,43	0,03%
	FE	0,19%	0,84	0,12%
	FO	0,11%	0,58	0,04%
	MO	0,35%	0,34	0,09%
	PC	0,06%	0,74	0,03%
	PR	0,13%	0,41	0,04%
	RA	0,01%	0,62	0,00%
	RE	0,61%	0,26	0,11%
	RN	0,00%	0,71	0,00%
	Totale			0,46%
Toscana	AR	0,61%	0,43	0,19%
	FI	0,54%	0,68	0,26%
	GR	0,64%	0,82	0,38%
	LI	0,99%	1,19	0,85%
	LU	0,24%	0,59	0,10%
	MS	0,59%	1,08	0,46%
	PI	1,13%	0,70	0,57%
	PO	0,65%	0,87	0,41%
	PT	0,49%	0,53	0,19%
	SI	0,32%	0,47	0,11%
	Totale			3,52%
Umbria	PG	1,78%	0,79	1,01%
	TR	0,66%	0,87	0,42%
	Totale			1,43%
Marche	AN	0,56%	0,59	0,24%
	AP	0,45%	0,64	0,21%
	MC	0,39%	0,48	0,13%
	PS	0,42%	0,42	0,13%

1 Regione	2 Provincia	3 Quota di popolazione (A)	4 Indice di disoccupazione (B)	5 Quota di riparto (A*B)
	Totale			0,71%
Lazio	FR	1,36%	0,96	0,95%
	LT	1,01%	1,12	0,81%
	RI	0,24%	0,88	0,15%
	RM	1,60%	1,06	1,23%
	VT	0,23%	1,20	0,20%
	Totale			3,34%
Abruzzo	AQ	0,90%	0,77	0,49%
	CH	1,14%	0,73	0,60%
	PE	0,86%	0,94	0,59%
	TE	0,84%	0,72	0,44%
	Totale			2,12%
Molise	CB	0,71%	1,39	0,71%
	IS	0,27%	1,39	0,27%
	Totale			0,98%
Campania	AV	1,30%	1,52	1,43%
	BN	0,87%	0,91	0,57%
	CE	2,48%	2,29	4,09%
	NA	9,14%	2,40	15,85%
	SA	3,20%	1,79	4,14%
	Totale			26,08%
Puglia	BA	4,60%	1,19	3,96%
	BR	1,22%	1,24	1,09%
	FG	2,06%	1,47	2,18%
	LE	2,41%	1,51	2,62%
	TA	1,75%	1,83	2,31%
	Totale			12,17%
Basilicata	MT	0,61%	1,29	0,57%
	PZ	1,18%	1,59	1,35%
	Totale			1,93%
Calabria	CS	2,22%	2,39	3,84%
	CZ	1,13%	1,88	1,54%
	KR	0,53%	2,78	1,06%
	RC	1,71%	1,75	2,15%
	VV	0,53%	1,19	0,45%
	Totale			9,04%
Sicilia	AG	1,40%	1,66	1,68%
	CL	0,83%	2,13	1,28%
	CT	3,21%	1,65	3,82%
	EN	0,55%	2,69	1,06%
	ME	2,01%	2,20	3,20%
	PA	3,66%	2,06	5,45%
	RG	0,88%	1,17	0,74%
	SR	1,20%	1,98	1,71%
	TP	1,28%	1,52	1,40%
	Totale			20,34%
Sardegna	CA	2,27%	2,10	3,44%
	NU	0,80%	1,47	0,85%
	OR	0,47%	1,70	0,57%
	SS	1,36%	1,40	1,37%
	Totale			6,23%
ITALIA		100,00%	1,00	100,00%

N.B. La quota di riparto di cui alla colonna 5 (Quota di riparto A*B) è ottenuta, per approsimazione, riposizionando a 100 (coefficiente 0,72) il valore derivante dalla moltiplicazione della colonna 3 (Quota di popolazione) con la colonna 4 (indice di disoccupazione).
I valori della colonna 4 sono quelli rilevati dall' Istat nel 1995.

97A1637

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato della regione siciliana.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Visto il programma di completamento dei progetti FIO adottato dalla giunta regionale della regione siciliana con delibera n. 529 del 22 dicembre 1995, che prevede anche una diversa distribuzione delle risorse finanziarie originariamente attribuite ai singoli progetti;

Considerato che la regione ha richiesto:

la conferma dei finanziamenti per il completamento degli interventi finanziati con i fondi investimenti occupazione 82, 84, 85, 86 e 89 di cui è beneficiaria, prevedendo che gli stessi saranno completati nei 24 mesi successivi all'approvazione del presente programma;

l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori relativi alle perizie di variante approvate per gli interventi finanziati;

l'utilizzazione delle economie risultanti dalla esecuzione dei progetti FIO 82 «Ospedale generale - Sciacca», FIO 84/71, FIO 85/102, FIO 85/105 e FIO 86/226 per L. 7.370.820.254 per il completamento del complesso ex O.N.I.G. di via Ingegneros di Palermo relativo al progetto FIO 82 «ospedale generale multifunzionale Villa Sofia - Palermo» come sottoindicato:

dai progetti:

FIO 82 «Ospedale generale - Sciacca»	L.	29.877.700
FIO 84 n. 71	»	20.912.169
FIO 85:		
n. 102	»	142.816.318
n. 105	»	147.758.655
FIO 86 n. 226	»	7.029.455.412
Totale	L.	7.370.820.254

Preso atto che con comunicazione fax in data 21 giugno 1996 prot. 2531, l'assessorato regionale alla Sanità ha inviato la nota n. 1993 del 18 dicembre 1995 segnalando che un riscontro successivo ha evidenziato differenze rispetto alla precedente comunicazione e che pertanto le somme economizzate ammontano a L. 7.116.078.716 così suddivise:

FIO 82 «Ospedale generale - Sciacca»	L.	29.877.700
FIO 84 n. 71	»	20.912.169
FIO 85:		
n. 102	»	—
n. 105	»	35.833.435
FIO 86 n. 226	»	7.029.455.412
Totale	L.	7.116.078.716

Considerato che i maggiori costi per il completamento dei seguenti progetti dovranno essere sostenuti dagli enti a fianco indicati:

FIO 82:

«Ospedale generale multizonale S. Giovanni di Dio - Agrigento» - maggior costo L. 1.700 mln. a carico dell'Amministrazione regionale;

«Ospedale generale multizonale Villa Sofia - Palermo» - maggior costo L. 19.000 mln a carico dell'Amministrazione regionale.

FIO 86:

n. 223 - maggior costo L. 9.250 mln. a carico del comune di Avola o dell'Amministrazione regionale;

n. 291 - maggior costo necessario al completamento funzionale a carico dell'Amministrazione regionale;

FIO 89:

n. 123 - maggior costo necessario al completamento funzionale a carico dell'Amministrazione regionale;

Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilità della Regione che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;

Ritenuto opportuno assicurare flessibilità al programma presentato attraverso la facoltà, concessa alla Regione, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

Vista la relazione del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione siciliana richiamato in premessa.

In particolare al progetto FIO 82 «Ospedale generale multizonale villa Sofia - Palermo» sono assegnati su proposta della regione, ulteriori fondi per l'importo complessivo di L. 7.116.078.716 mln. per il completamento del complesso ex ONIG di via Ingegneros di Palermo relativo al progetto di realizzazione dell'Ospedale Villa Sofia della stessa città.

Alla copertura di detti costi si fa fronte, su proposta della regione, mediante riduzione di finanziamenti a valere sui progetti di seguito indicati:

FIO 82 - Prog. «Ospedale generale - Sciacca» economie realizzate	L.	29.877.800
FIO 84 - Prog. n. 71 - economie realizzate	»	20.912.169
FIO 85 - Prog. n. 105 - economie realizzate	»	35.833.435
FIO 86 - Prog. n. 226 - economie realizzate	»	7.029.455.412
Totale	L.	7.116.078.716

La regione comunicherà al Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici tempestivamente i provvedimenti adottati per la copertura dei finanziamenti aggiuntivi.

2. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purchè inclusi nel programma, dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione.

A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare anche le eventuali anticipazioni ancora non attivate, su richiesta della regione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle direttive CIPE in materia.

3. La regione curerà, sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti — tecnici e procedurali — necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i provvedimenti idonei a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo.

Sono autorizzabili dalla stessa regione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione alla Cassa depositi e prestiti e al nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

4. Lo stesso nucleo ispettivo riferirà semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 55

97A1538

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato della regione Lazio.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Considerato che nella seduta del 9 ottobre 1996 il Comitato ha ritenuto di concedere un ulteriore termine per il completamento degli adempimenti necessari alla regolarizzazione delle istruttorie per la presentazione del programma di completamento;

Visto il programma di completamento dei progetti FIO adottato dalla giunta regionale del Lazio con delibera n. 8834 del 5 novembre 1996;

Considerato che il suddetto programma di completamento non prevede una diversa distribuzione delle risorse finanziarie, originariamente attribuite ai singoli progetti, e che la regione ha esplicitamente dichiarato che i progetti FIO 82 «Consorzio di bonifica di Ostia e Maccarese», «Consorzio per la bonifica dell'Agro Romano - Roma», FIO 84 n. 50; FIO 85 n. 71; FIO 86 nn. 137, 138, 139, 140, 281; FIO 89 nn. 70, 71, 73, 75 ancora in corso di realizzazione, saranno completati entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione;

Considerato che i maggiori costi per il completamento dei seguenti progetti saranno sostenuti dagli enti a fianco indicati:

FIO 82 prog. «Consorzio per la bonifica dell'agro romano - Roma»: 2.474 mln. di lire a carico della regione Lazio;

FIO 84 prog. n. 50: 1.415 mln. di lire a carico del soggetto attuatore;

FIO 85 n. 71: 200 mln. di lire a carico del soggetto attuatore;

FIO 86 n. 139: 3.245 mln. di lire a carico del soggetto attuatore;

FIO 89 n. 70 : 4.900 mln. di lire a carico del soggetto attuatore;

Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilità della Regione che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;

Ritenuto opportuno assicurare flessibilità al programma presentato attraverso la facoltà, concessa alla regione, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

Vista la relazione del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. E' autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Lazio richiamato in premessa.

2. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purchè inclusi nel programma, dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione.

A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare anche le eventuali anticipazioni ancora non attivate, su richiesta della regione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle direttive CIPE in materia.

3. La regione curerà, sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti — tecnici e procedurali — necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i provvedimenti idonei a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo.

Sono autorizzabili dalla stessa regione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione alla Cassa depositi e prestiti e al nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

4. Lo stesso nucleo ispettivo riferirà semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 58

97A1539

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Sardegna.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Visto il programma di completamento dei progetti FIO adottato dalla giunta regionale della Sardegna con delibere n. 63/42 del 29 dicembre 1995 e n. 54/49 del 29 novembre 1996;

Considerato che la regione ha esplicitamente dichiarato che i progetti FIO 83 n. 35 e n. 38; FIO 84 n. 70, FIO 85 n. 101; FIO 86 n. 217, n. 286, n. 288; FIO 89 n. 121 e n. 122, inclusi nel programma di completamento, saranno completati entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione;

Considerato che la regione Sardegna ha previsto che le economie realizzate siano impiegate nell'ambito degli stessi progetti per opere complementari o migliorative;

Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilità della regione che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;

Ritenuto opportuno assicurare flessibilità al programma presentato attraverso la facoltà, concessa alla regione, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

Vista la relazione del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. E' autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Sardegna richiamato in premessa.

2. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purchè inclusi nel programma dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione.

A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare anche le eventuali anticipazioni ancora non attivate, su richiesta della regione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle direttive CIPE in materia.

3. La regione curerà, sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti — tecnici e procedurali — necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i provvedimenti idonei a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo.

Sono autorizzabili dalla stessa regione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione alla Cassa depositi e prestiti e al nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

4. Lo stesso Nucleo ispettivo riferirà semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 59

97A1540

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104 del 7 aprile 1995. Conv. n. 669/87 «Opere di fognatura ed impianto di depurazione zona Nolana: III lotto, Vallo di Lauro». Importo finanziato L. 22.000.000.000. Ente attuatore regione Campania.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che

comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 669/87, stipulata in data 27 ottobre 1988 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e la regione Campania, regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione del collettore fognario Vallo di Lauro - Area Nolana;

Vista la nota della giunta della regione Campania prot. n. 7126 del 1° giugno 1995, con la quale, nell'inviare apposita relazione tecnica, si richiede l'approvazione di una perizia di variante per opere complementari ed aggiuntive a quelle previste in convenzione;

Vista la delibera della giunta regionale n. 2502 del 3 aprile 1996 di approvazione della predetta perizia;

Visto il parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione;

Considerato che il nucleo ispettivo, in sede di rapporto sulla perizia di variante proponeva alcuni cambiamenti da apportare alle voci «spese generali» ed «IVA» e che la regione Campania provvedeva in merito con la succitata delibera n. 2502 del 3 aprile 1996;

Considerato peraltro che nella riformulazione del suddetto quadro economico sono stati commessi alcuni errori, rettificati come da nota 28 novembre 1996 del competente assessorato;

Delibera:

1. di approvare la variante progettuale e la proroga della convenzione di ulteriori mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;

2. di approvare il nuovo quadro economico:

Quadro economico

(Valori in milioni di lire)

Descrizione	Da convenzione	Da aggiudicazione	Da variante
Lavori	15.238	9.152	15.495
Espropri o asservimenti	3.200	832	1.173
Imprevisti.	700	762	2.288
Lievitazione prezzi	750		
Spese generali	1.520	1.863	1.520
I.V.A..	592	720	1.364
Oneri per espropri	—	160	160
Economie di gara.	—	8.520	—
Totale . . .	22.000	22.000	22.000

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 17 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 67

97A1541

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Campania.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Visto il programma di completamento dei progetti FIO adottato dalla giunta regionale della regione Campania con delibera n. 9019 del 29 dicembre 1995, e la rettifica del 26 febbraio 1996 n. 1434, che prevedono anche una diversa distribuzione delle risorse finanziarie originariamente attribuite ai singoli progetti;

Considerato che la regione ha esplicitamente dichiarato che i progetti FIO 83 n. 19, n. 20 e FIO 83 «Progetto del centro direzionale di Napoli - Lavori di costruzione di manufatti edilizi per l'interramento delle ferrovie in concessione gestite dal C.T.P. e dalla S.F.S.M.; FIO 84 n. 42; FIO 85 n. 53, n. 54, n. 55 e n. 56; 86 n. 20, n. 100, n. 101, n. 102, n. 103, n. 104, n. 105, n. 107, n. 108, n. 109, n. 110, n. 279 e n. 280; FIO 89 n. 43, n. 45, n. 46, n. 47, n. 48, n. 49, n. 51 e n. 178, inclusi nel programma di completamento, saranno completati entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione;

Considerato che il maggior costo di lire 4.000 mln. da sostenere per il completamento del progetto FIO 86 n. 101 è a carico del comune di Ischia;

Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilità della Regione che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;

Ritenuto opportuno assicurare flessibilità al programma presentato attraverso la facoltà, concessa alla regione, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

Vista la relazione del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. E' autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Campania richiamato in premessa.

In particolare, ai progetti di seguito elencati sono assegnati, su proposta della regione, ulteriori fondi per l'importo complessivo di L. 45.089 mln. per le motivazioni a fianco indicate:

		Importo
FIO 83		
Prog. n. 20:	completamento rete distribuzione nella zona media - distretti 18 e 19	10.000 mln
FIO 86		
Prog. n. 100:	installazione sui gruppi di distribuzione della rete irrigua di un sistema di pagamento a mezzo di tessere elettroniche	2.000 mln
Prog. n. 107:	opere necessarie per il completamento funzionale del progetto e per ulteriori allacciamenti dei comuni ricadenti nel bacino del fiume Tusciano e del tratto vallivo del fiume Sele afferenti all'impianto di depurazione di Battipaglia	9.026 mln
Prog. n. 110:	pagamento IVA e compensi per gestione esecutiva e collaudo opere	1.432 mln
Prog. n. 280:	completamento irrigazione intero comprensorio	8.049 mln
FIO 89		
Prog. n. 43:	opere integrative per l'ottimizzazione esercizio impianto irriguo	3.850 mln
Prog. n. 46:	opere integrative dell'impianto di depurazione ed opere di ottimizzazione ed integrazione delle reti fognarie locali col sistema comprensoriale	3.232 mln
Prog. n. 47:	realizzazione collettori secondari	3.500 mln
Prog. n. 48:	pressurizzazione impianto irriguo	3.500 mln
Prog. n. 178:	copertura finanziaria per maggiori costi conseguenti ad aumenti aliquote IVA	500 mln
	Totale . . .	45.089 mln

Alla copertura di detti costi si fa fronte, su proposta della regione, mediante riduzione di finanziamenti a valere sui progetti di seguito indicati:

		Importo
FIO 85		
Prog. n. 54:	fondi non impiegati . . .	24.000 mln
FIO 86		
Prog. n. 102:	economie realizzate	99 mln
Prog. n. 103:	economie realizzate	182 mln
Prog. n. 104:	economie realizzate	3.399 mln
Prog. n. 108:	fondi non impiegati . . .	17.409 mln
	Totale . . .	45.089 mln

2. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purchè inclusi nel programma, dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione.

A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare anche le eventuali anticipazioni ancora non attivate, su richiesta della regione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle direttive CIPE in materia.

3. La regione curerà, sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti — tecnici e procedurali — necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i provvedimenti idonei a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo.

Sono autorizzabili dalla stessa regione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione alla Cassa depositi e prestiti e al nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

4. Lo stesso Nucleo ispettivo riferirà semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 61

97A1542

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Approvazione perizia di variante art. 7 della legge n. 104 del 7 aprile 1995. Convenzione n. 70/88. Approdo turistico di S. Maria Navarrese. Importo finanziato L. 19.400.000.000. Ente attuatore comune di Baunei.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 70/88, stipulata in data 10 aprile 1989 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ed il comune di Baunei regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dei lavori inerenti l'approdo turistico di S. Maria Navarrese;

Vista la nota del comune di Baunei protocollo n. 3248 del 19 giugno 1996 con la quale si richiede l'approvazione di una perizia di variante ai lavori riguardanti l'approdo turistico di S. Maria Navarrese;

Vista la delibera della giunta comunale n. 365 del 1° dicembre 1995;

Considerato che il nucleo ispettivo con rapporto protocollo n. 9/35600 del 4 settembre 1996, ha espresso parere positivo all'approvazione della variante;

Visto che il nucleo di valutazione, con rapporto protocollo n. 8/1014 del 12 settembre 1996 ha comunicato che le variazioni sono indispensabili per migliorare la fruibilità e la funzionalità delle opere stesse, ed ha espresso parere favorevole all'ulteriore corso delle varianti proposte;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare la variante progettuale come richiesto dal comune di Baunei con nota n. 3248 del 19 giugno 1996 già citata in premessa.

2. Di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

Quadro economico

(Valori in milioni di lire)

Descrizione	Da convenzione	Attuale
Lavori	13.482	14.669
Imprevisti	671	93
Oneri lievitazione costi	670	—
Spese generali	1.618	1.540
I.V.A.	2.959	3.098
Totale	19.400	19.400

3. Di approvare la proroga dei termini della convenzione fino al 13 luglio 1997.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 25 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 74

97A1667

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Approvazione perizia di variante art. 7 della legge n. 104 del 7 aprile 1995. Convenzione n. 228/88. Progetto di completamento del centro didattico e di ricerca. Importo finanziato L. 6.500.000.000. Ente attuatore consorzio A.S.I. di Bari.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 228/88, stipulata in data 25 ottobre 1989 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ed il consorzio A.S.I. di Bari, regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione del progetto di completamento del centro didattico e di ricerca;

Vista la delibera del commissario straordinario del consorzio A.S.I. n. 8/96/GC del 15 gennaio 1996;

Vista la nota del consorzio A.S.I. protocollo n. 2109 del 27 giugno 1996 con la quale si richiede l'approvazione di una perizia di completamento ai lavori riguardanti il progetto di completamento del centro didattico e di ricerca;

Considerato che il nucleo ispettivo con rapporto prot. n. 9/3028 del 5 agosto 1996, ha affermato che «i lavori previsti nelle perizie in esame, sono indispensabili alla funzionalità e fruibilità dell'opera»;

Considerato che il nucleo di valutazione, con rapporti del 25 settembre 1996 e 11 ottobre 1996 nel confermare l'indispensabilità della variazione progettuale, proposta ai fini della funzionalità e fruibilità del progetto, ha espresso parere favorevole sia all'opposizione della variante sia alla richiesta di proroga dei termini della convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare la perizia di variante per come specificato nella nota n. 2109 del 27 giugno 1996 già citata in premessa;

2. Di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

Quadro economico

(Valori in milioni di lire)

Descrizione	Da convenzione	Da aggiudicazione	Da variante
Lavori	4.331	4.673	4.909
Imprevisti	709	302	186
Oneri lievitazione prezzi	50	—	—
Spese generali	526	576	526
I.V.A.	884	949	879
Totale	6.500	6.500	6.500

* Nelle voce lavori sono state inserite le previsioni per attrezzature (L. 300 mln.).

3. Di approvare la proroga dei termini della convenzione fino al 31 dicembre 1997.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 25 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 73

97A1668

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1997.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1994. Tariffe ferroviarie.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le proprie delibere in data 12 giugno e 12 agosto 1992 con le quali questo Comitato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito nella legge 29 gennaio 1992, n. 35, e dell'art. 8 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, ha trasformato l'Ente ferrovie dello Stato in società per azioni;

Visto l'atto di concessione a favore della suddetta società rilasciato il 26 novembre 1993 dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e visti in particolare gli articoli 1 e 10;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;

Vista la propria delibera del 24 aprile 1996 con la quale sono state dettate le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Viste le proprie delibere dell'8 maggio, 26 giugno, 12 luglio e 18 settembre 1996, con le quali è stato istituito il Nucleo per l'attuazione delle suddette linee guida (NARS) e sono state dettate ulteriori disposizioni anche di ordine organizzatorio;

Vista la propria delibera del 26 giugno 1996 con la quale sono state emanate direttive per le determinazioni tariffarie relative a specifici settori e formulate, in via generale, raccomandazioni ai Ministri competenti affinché non procedano ad aumenti tariffari che non siano adottati sulla base dei criteri e secondo le procedure stabilite dalla citata delibera del 24 aprile 1996, prevedendo che a tal fine le eventuali richieste di rimodulazione tariffaria vengano inoltrate al NARS per una preliminare verifica della struttura tariffaria di base;

Viste le indicazioni formulate dal NARS nella seduta del 16 gennaio 1996;

Vista la direttiva alle Ferrovie dello Stato S.p.a. emanata in data odierna, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri fissa obiettivi di aumento della produttività, di riduzione dei costi, di rimodulazione tariffaria per la parte commerciale, di separazione societaria fra infrastruttura ed esercizio dei servizi, nonché di politica societaria in ordine alla dismissione di attività non strategiche;

Considerato che il Ministro dei trasporti e della navigazione, con nota n. 18376 del 6 dicembre 1996, ha rappresentato al Ministro del tesoro e del bilancio, esprimendo parere favorevole al riguardo, la richiesta avanzata dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. al fine di elevare, dal 1° gennaio 1997, le tariffe per i servizi passeggeri nella misura media del 3,5%;

Considerato che il Ministro del bilancio e del tesoro ha ritenuto di sottoporre la questione a questo Comitato nel presupposto che gli aumenti tariffari debbano essere valutati in un contesto organico di generale compatibilità con la politica antinflazionistica del Governo e debbano essere adottati nel rispetto dei principi stabiliti nella citata delibera del 24 aprile 1996;

Considerato che il contratto di servizio pubblico, stipulato il 13 febbraio 1996 tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.a. per il triennio 1994-96, è scaduto il 31 dicembre 1996;

Considerato che già il CIPET, nella delibera del 30 novembre 1993, contestualmente all'allocazione delle risorse previste dal contratto di programma aveva individuato, tra l'altro, gli specifici traguardi di mercato da raggiungere entro il periodo di validità del contratto stesso, avviando così un processo di progressiva apertura alla logica imprenditoriale;

Considerato che, secondo il disposto dell'art. 2, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la revisione del contratto di servizio e del contratto di programma dovrà assicurare un minor onere per il bilancio dello Stato di almeno 2.810 miliardi di lire annue;

Considerato che quindi la revisione del citato contratto di servizio deve avvenire, in una linea di progressiva attuazione del medesimo indirizzo già tracciato dal CIPET, sulla base di criteri intesi ad improntare la gestione aziendale a principi di effettiva efficienza ed economicità;

Preso atto che il contratto di servizio 1994-1996 autorizzava le Ferrovie dello Stato S.p.a. ad aumentare, nel 1996, le tariffe per il trasporto passeggeri in regime di servizio pubblico, prestabilendo il tetto massimo dell'incremento del ricavo medio unitario così realizzabile;

Preso atto di quanto disposto dal richiamato atto di concessione e dal più volte menzionato contratto di servizio 1994-1996 in ordine alla determinazione dei prezzi per gli altri servizi viaggiatori;

Ritenuto che adeguamenti tariffari possano essere effettuati solo nel rispetto delle linee guida di cui alla citata delibera del 24 aprile 1996 ed in un contesto organico che miri, tra l'altro, al miglioramento della qualità del servizio anche nell'ottica di acquisire quote maggiori di traffico;

Ritenuto peraltro, in considerazione dell'attuale situazione economico-gestionale dell'azienda ed anche al fine di evitare comunque ricadute a carico del bilancio statale, di autorizzare per il 1997 adeguamenti tariffari provvisori, come tali soggetti a revisione in sede di redazione del contratto di servizio 1997-1999;

Ritenuto che, pur in presenza dei rilevati squilibri finanziari dell'azienda, detti adeguamenti provvisori non possano essere previsti in misura superiore al tasso di inflazione programmata al fine di evitare negativi riflessi sulla politica di contenimento dell'inflazione che rappresenta uno degli obiettivi prioritari del Governo;

Delibera:

1. *Contratto di servizio 1997-1999.*

Lo schema del contratto di servizio, non appena redatto sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data odierna e meglio specificata in premessa, verrà sottoposto a questo Comitato per un preventivo parere di congruità rispetto alle indicazioni di cui alla citata delibera del 24 aprile 1996.

2. *Adeguamenti trariffari provvisori per il 1997.*

Il Ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare adeguamenti provvisori delle tariffe per i servizi passeggeri nella misura media del 2,5%.

Detti adeguamenti, in relazione al rilevato carattere provvisorio, sono soggetti a revisione, tanto in aumento quanto in diminuzione, nel contesto della redazione del contratto di servizio di cui al punto precedente.

Roma, 30 gennaio 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 26 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 78

97A1669

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 15 gennaio 1997, n. 2.

Anagrafe della popolazione residente - iscrizione - apposizione di condizioni - inammissibilità.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario di Governo per la provincia di Trento

Al commissario di Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

All'Istituto nazionale di statistica

All'A.N.C.I.

All'A.N.U.S.C.A.

Al Gabinetto del Ministro

Con precedente circolare MIACEL n. 8 del 29 maggio 1995, questo Ministero ha diramato precise disposizioni sulla puntuale ed esatta gestione dell'anagrafe da parte dei signori sindaci, nella loro qualità di ufficiali di Governo, richiamando l'attenzione degli stessi sulle conseguenze, non solo di ordine penale ma anche amministrative, cui può dare luogo, la creazione di impedimenti, non previsti da norme legislative, all'iscrizione in anagrafe.

In particolare veniva sottolineato che l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente dei cittadini italiani, non è sottoposta ad alcuna condizione, come si evince chiaramente non solo dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ma altresì dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione.

Unico requisito, è la corrispondenza che deve intercorrere tra la situazione di fatto e quanto dichiarato dall'interessato.

Tuttavia, si è già verificato e continua a verificarsi, che alcune amministrazioni comunali, proseguono a respingere richieste di iscrizione in anagrafe a cittadini che abbiano precedenti penali.

Nel premettere che in ogni caso, provvedimenti del genere devono essere formalizzati ed, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adeguatamente motivati, onde permettere agli interessati una eventuale impugnativa, si evidenzia che tale comportamento viene a concretizzare l'irrogazione di una sanzione non prevista da alcuna normativa, ed è in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Carta costituzione e con il successivo art. 16 che prevede la libertà di movimento e, quindi, di stabilimento su tutto il territorio nazionale.

Ciò premesso, atteso il ripetersi di tali inammissibili episodi cui si aggiunge, da ultimo, il rifiuto ad esaminare pratiche di iscrizione anagrafica a cittadini non abbienti, si invitano le SS.LL. ad effettuare la più accurata sorveglianza sulla gestione delle anagrafi da parte dei signori sindaci, procedendo, se del caso, ad adottare tutti quei provvedimenti a tutela della dignità della persona, non esclusa la segnalazione all'autorità giudiziaria.

Si resta in attesa di assicurazione.

Il Ministro: NAPOLITANO

97A1598

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Autorizzazione all'Automobile club di Vercelli ad acquistare due immobili

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 1996, registrato dalla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1996, registro visti semplici al n. 872, l'Automobile club di Vercelli è stato autorizzato ad acquistare per complessive L. 240.000.000 due unità immobiliari site in Vercelli, ubicate al primo piano del fabbricato di corso Fiume, 73.

Dette unità immobiliari sono rispettivamente individuate presso il nuovo catasto edilizio urbano del comune di Vercelli, nel modo seguente: unità 1) partita 16038, fog. 85, mappale 21, sub 39, corso Fiume, 73, p. 1, int. 13; unità 2) partita 16038, fog. 85, mappale 21, sub 31, corso Fiume, 73, p. 1, int. 14.

97A1599

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione delle province di Bari, Como, Crotone, La Spezia, Milano, Modena, Napoli, Pavia, Reggio Emilia, Rimini, Roma e Sassari.

Con decreto ministeriale n. I/2/5037/96 del 27 novembre 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Bari è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 25.830.764.325, corrispondente al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Bari, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. I/2/4871/96 del 27 novembre 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Como è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.284.202.002, corrispondente al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Como, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. I/2/3968/96 del 27 novembre 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Crotone è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.431.909.498, corrispondente al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti veri.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. I/2/4139/96 del 27 novembre 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di La Spezia è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.309.765.333, corrispondente al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Liguria, sezione staccata di La Spezia, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. I/2/4893/96 del 27 novembre 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 17.151.599.286, corrispondente al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Milano, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. I/2/5009/96 del 27 novembre 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Modena è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 34.198.654.066, corrispondente al netto dei compensi di riscossione, all'80% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Modena, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. I/2/4791/96 del 27 novembre 1996 al commissario governativo delegato al servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Napoli è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 35.937.219.563, corrispondente al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il commissario governativo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Campania, sezione staccata di Napoli, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. I/2/4894/96 del 27 novembre 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Pavia è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.712.644.070, corrispondente al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Pavia, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. I/2/3575/96 del 27 novembre 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Reggio Emilia è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 9.523.594.000, corrispondente al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Reggio Emilia, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. I/2/5014/96 del 27 novembre 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Rimini è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 38.124.364.000, corrispondente al netto dei compensi di riscossione, all'intero carico iscritto a nome dei contribuenti Ducci Ulisse e Pontiggia Giuliano.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Forlì, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. I/2/4111/96 del 27 novembre 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Roma è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 36.705.891.000, corrispondente al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione staccata di Roma, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. I/2/4860/96 del 27 novembre 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Sassari è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino

alla scadenza della rata di novembre 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 19.995.687.525, corrispondente al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Sardegna, sezione staccata di Sassari, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

97A1604

MINISTERO DEL TESORO

Assoggettamento della Eurofutura intermediazioni SIM S.p.a. in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria

Con decreto ministeriale n. 779826 del 29 gennaio 1997 la Eurofutura intermediazioni SIM S.p.a., con sede in Milano, via Torino n. 48, è assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, prevista dall'art. 32 del decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996.

97A1675

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 marzo 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1694,43
ECU	1942,49
Marco tedesco	1001,20
Franco francese	296,51
Lira sterlina	2746,33
Fiorino olandese	890,21
Franco belga	48,527
Peseta spagnola	11,806
Corona danese	262,38
Lira irlandese	2666,36
Dracma greca	6,366
Escudo portoghese	9,967
Dollaro canadese	1239,34
Yen giapponese	14,031
Franco svizzero	1147,75
Scellino austriaco	142,26
Corona norvegese	249,22
Corona svedese	223,85
Marco finlandese	335,27
Dollaro australiano	1330,97

97A1702

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazioni allo statuto della fondazione «Giovanni Agnelli», in Torino

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1997, n. 405 - Ric, sono state approvate le modificazioni agli articoli 9 e 14 dello statuto della fondazione «Giovanni Agnelli», con sede in Torino, via Giacosa n. 38, deliberate all'unanimità dal consiglio di amministrazione della fondazione medesima il 30 gennaio 1996.

97A1603

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 14 del 7 febbraio 1997

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL 10% (Enrofloxacin) soluzione orale.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126 - codice fiscale 05849130157.

Produttore: KVP - Pharma und Veterinaer Produckte - Kiel (Germania), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento anche presso l'officina farmaceutica Bayer S.p.a. sita in Garbagnate Milanese (Milano).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 5 litri, numero di A.I.C. 101063016;
flacone da 1 litro, numero di A.I.C. 101063028;
flacone da 500 ml, numero di A.I.C. 101063030;
flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 101063042.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: 100 mg di enrofloxacin;

altri componenti: potassio idrato, alcool benzilico, acqua purificata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Specie di destinazione: volatili (escluse le ovaiole in deposizione).

Indicazioni terapeutiche: salmonellosi, colibacillosi, pasteurellosi, micoplasmosi, Mal Rossino del tacchino, corizza contagiosa, stafilococcosi.

Tempo di attesa:

polli, 7 giorni;
altri volatili, 10 giorni.

Validità: mesi 36.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 15 del 7 febbraio 1997

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL 10% O.L. (Enrofloxacin) soluzione orale.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126 - codice fiscale 05849130157.

Produttore: KVP - Pharma und Veterinaer Produckte - Kiel (Germania), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento anche presso l'officina farmaceutica Bayer S.p.a. sita in Garbagnate Milanese (Milano).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 5 litri, numero di A.I.C. 101057014;

flacone da 1 litro, numero di A.I.C. 101057038;

flacone da 500 ml, numero di A.I.C. 101057026;

flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 101057040.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: 100 mg di enrofloxacin;

altri componenti: potassio idrato, alcool benzilico, acqua purificata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Specie di destinazione: volatili (escluse le ovaiole in deposizione), conigli.

Indicazioni terapeutiche: salmonellosi, colibacillosi, pasteurellosi, micoplasmosi, Mal Rossino del tacchino, corizza contagiosa, stafilococcosi.

Tempo di attesa:

polli, 7 giorni;

altri volatili e conigli, 10 giorni.

Validità: mesi 36.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 16 del 7 febbraio 1997

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL 0,5% (Enrofloxacin) soluzione orale.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126 - codice fiscale 05849130157.

Produttore: KVP - Pharma und Veterinaer Produckte - Kiel (Germania), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento anche presso l'officina farmaceutica Bayer S.p.a. sita in Garbagnate Milanese (Milano).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 101064020;
flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 101064018.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: 5 mg di enrofloxacin;

altri componenti: potassio idrato, alcool benzilico, metilidrossipropilcellulosa, acqua purificata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Specie di destinazione: volatili (escluse le ovaiole in deposizione).

Indicazioni terapeutiche: salmonellosi, colibacillosi, pasteurellosi, micoplasmosi, Mal Rossino del tacchino, corizza contagiosa, stafilococcosi.

Tempo di attesa:

polli, 7 giorni;

altri volatili, 10 giorni.

Validità: mesi 36.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 17 del 7 febbraio 1997

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL 0,5% O.L. (Enrofloxacin) soluzione orale.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126 - codice fiscale 05849130157.

Produttore: KVP - Pharma und Veterinaer Produckte - Kiel (Germania), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento anche presso l'officina farmaceutica Bayer S.p.a. sita in Garbagnate Milanese (Milano).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 101058028;
flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 101058016.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: 5 mg di enrofloxacin;

altri componenti: potassio idrato, alcool benzilico, metilidrossipropilcellulosa, acqua purificata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Specie di destinazione: volatili (escluse le ovaiole in deposizione) e conigli.

Indicazioni terapeutiche: salmonellosi, colibacillosi, pasteurellosi, micoplasmosi, Mal Rossino del tacchino, corizza contagiosa, stafilococcosi.

Tempo di attesa:

polli, 7 giorni;

altri volatili e conigli, 10 giorni.

Validità: mesi 36.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A1602

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Simoni» di Medicina ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 2276 del 10 gennaio 1996, il preside della scuola media statale «G. Simoni» di Medicina è stato autorizzato ad accettare la donazione di attrezzature didattiche del valore di L. 654.500 fatta dal comitato genitori rappresentato dalla sig.ra Ventura Valeria.

97A1608

Autorizzazione alla scuola media statale «Musalesi» di San Benedetto in Val di Sambro ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 1638 del 29 agosto 1996 il preside della scuola media statale «Musalesi» di San Benedetto in Val di Sambro è stato autorizzato ad accettare la donazione di due acquarelli del valore di L. 250.000 (cadauno) fatta dal pittore Carlo Caporale.

97A1609

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Mameli» di S. Giovanni in Persiceto ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 2067 del 26 novembre 1996 il preside della scuola media statale «G. Mameli» di S. Giovanni in Persiceto è stato autorizzato ad accettare la donazione di una attrezzatura didattica del valore di L. 9.908.000 fatta dai genitori della scuola.

97A1610

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente una richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Collio Goriziano» o «Collio».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992, n. 164:

preso atto che allo stato attuale sono state presentate nelle forme di rito due domande intese ad ottenere, la prima la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» in alcune sue determinazioni e la seconda la modifica della denominazione di origine medesima ed altre modifiche al disciplinare di produzione;

esaminata la prima domanda, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il sopra citato Comitato si è riservato di esaminare la restante domanda ai fini di una successiva unificazione dei procedimenti in corso.

Proposta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» è riservata ai fini bianchi e rossi rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay;

Müller Thurgau;

Picolit;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Ribolla (da Ribolla Gialla);

Riesling (da Riesling renano);

Riesling italico;

Sauvignon;

Tocai friulano;

Traminer aromatico;

Cabernet franc;

Cabernet sauvignon;

Merlot;

Pinto nero,

è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni.

2. La specificazione «Cabernet» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti, congiuntamente, dai vitigni «Cabernet franc» e «Cabernet sauvignon».

3. La denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» senza alcuna specificazione è riservata ai vini bianchi o rossi, ottenuti da uve, mosti e vini provenienti dai vigneti composti da una o più varietà del corrispondente colore tra i vitigni di cui al primo comma, fatta eccezione per i vitigni aromatici Müller Thurgau e Traminer aromatico i quali non possono superare il 20% del totale.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» devono essere prodotte nelle zone appresso indicate:

1ª zona - Tale zona è delimitata da una linea che dal cavalcavia della ferrovia Gorizia-Udine, prende la strada che dal quadrivio di Madonna del Fante porta direttamente a Piedimonte del Calvario. Da qui tale linea costeggia il corso del fiume Isonzo fino ad incontrarsi con il confine di Stato. Segue tale confine fino al suo incontrarsi con il torrente Judrio presso Mernico. Prosegue quindi verso sud, seguendo il confine, lungo tale torrente, tra la provincia di Udine e quella di Gorizia sino al ponte della strada nazionale n. 356 per Brazzano e Cormòns. Prosegue lungo detta strada fino al cavalcavia che, a Cormòns, immette sulla strada nazionale n. 56, intersecando la ferrovia Gorizia-Udine. Da qui prosegue lungo la ferrovia est, fino al casello in prossimità del km. 25; da qui attraversa la strada ferrata ed imbocca la strada comunale che si dirama dalla strada nazionale e passa per Stuccara, arrivando a Bosco di Sotto; prosegue quindi per casa Cattarin Giovanni - Pradis di Cormòns n. 35 fino ad arrivare alla strada comunale Cormòns-Moraro presso quota 40 della Bastina. Dal punto d'incontro con detta strada e lungo la stessa verso est, per un tratto di 950 metri si arriva a quota 45, punto d'incontro con il torrente Versa. Da quota 45 la delimitazione prosegue, verso nord, lungo la sponda destra del torrente Versa fino ad arrivare alla linea ferroviaria Gorizia-Udine con la quale si identifica fino al cavalcavia con la strada per Piedimonte del Calvario, punto di partenza della linea di delimitazione.

2ª zona - Tale zona è delimitata da una linea che iniziando dalle Case Pusnar raggiunge Case Medeot e Case Piccolo lungo il canale irriguo dell'Agro Cormonese Gradiscano. Da qui, seguendo il piede della collina, toccando Case Papalin ed attraversando le particelle catastali 680/3, 685/2, 685/1, 542 e 544/5, si ricongiunge con la strada che a nord porta a Villanova di Farra passando per quota 49 e 48. Da qui verso ovest, segue la strada per Case Bressan (q. 48), giunge a Borgo dei Conventi (q. 46) e piega verso sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (q. 45) segue ad ovest la strada per Borgo Bearzat e prosegue fino ad incontrare, in prossimità di Villa Zuliani, a quota 36 la strada Gradisca d'Isonzo-Borgo Zoppini. Da qui il limite piega verso nord-est fino al Borgo Zoppini, percorrendo poi la strada statale n. 351 fino a Case Pusnar, punto di partenza della linea di delimitazione.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione, di giacitura collinare e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono, comunque, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di pianura. Tale esclusione non riguarda, tuttavia, i vigneti ubicati su terreni pianeggianti derivanti da opere di sistemazione collinare ed i vigneti ubicati nella 1ª zona di produzione di cui all'art. 3 su terreni di giacitura pedecollinare situati al di sopra della quota di 85 m s.l.m.

3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I vigneti posti a dimora successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, dovranno avere una densità minima di 3.500 ceppi ad ettaro.

4. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui al precedente art. 2 non deve essere superiore a tonnellate 4 per ettaro di superficie vitata in coltura specializzata per il «Picolit» ed a tonnellate 11 per ettaro di superficie vitata per i restanti vitigni.

5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 10% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

6. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà in alcun caso essere superiore al 60% per i Picolit ed al 70% per tutti gli altri vini. Per rese fino ad un massimo del 65% per il «Picolit» e del 75% per gli altri vini, avrà diritto alla Denominazione di cui all'art. 1, rispettivamente, il 60% ed il 70%, mentre il rimanente 5% dovrà essere classificato come «vino da tavola». Il superamento di detti limiti massimi comporta la decadenza dal diritto alla denominazione per l'intera partita.

7. È vietata ogni pratica di forzatura, è tuttavia ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso, per un massimo di due volte prima dell'invaiatura.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento obbligatorio previsto per le tipologie «riserva» debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

È inoltre facoltà del Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine controllata e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle ditte interessate, consentire ai fini dell'impiego della denominazione di origine «Collio Goriziano» o «Collio» che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere vinificate, inoltre, in stabilimenti situati nelle province di Gorizia e Udine, a condizione che le ditte interessate:

a) dimostrino di avere terreni vitati iscritti all'Albo dei vigneti dei vini con denominazione di origine «Collio Goriziano» o «Collio»;

b) presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'albo vigneti.

3. Le uve destinate alla vinificazione dovranno assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale del 12% per tutti i vini eccetto che per il Picolit per il quale detto limite viene fissato al 13%.

4. È ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini dello stesso colore aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio».

5. Il periodo di invecchiamento previsto per le tipologie dei vini «riserva» di cui al successivo art. 7 decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

1) *«Collio Goriziano» o «Collio» tipologia bianco:*
colore: paglierino, più o meno intenso;
odore: delicato leggermente aromatico;
sapore: asciutto, vivace, fresco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

2) *«Collio Goriziano» o «Collio» Chardonnay:*
colore: paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

3) *«Collio Goriziano» o «Collio» Malvasia:*
colore: paglierino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

4) *«Collio Goriziano» o «Collio» Müller Thurgau:*
colore: paglierino;
odore: intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

5) *«Collio Goriziano» o «Collio» Picolit:*
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fine, gradevole;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14%;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

6) *«Collio Goriziano» o «Collio» Pinot bianco:*
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

7) *«Collio Goriziano» o «Collio» Pinot grigio:*
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

8) *«Collio Goriziano» o «Collio» Ribolla o Ribolla gialla:*
colore: paglierino;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

9) *«Collio Goriziano» o «Collio» Riesling:*
colore: paglierino tendente al dorato;
odore: intenso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, caratteristico ed aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

10) *«Collio Goriziano» o «Collio» Riesling italico:*
colore: paglierino leggero con riflessi verdolini;
odore: speciale, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

11) *«Collio Goriziano» o «Collio» Sauvignon:*
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

12) *«Collio Goriziano» o «Collio» Tocai friulano:*

colore: paglierino con riflessi citrini;

odore: delicato, gradevole, con profumo caratteristico;

sapore: asciutto, caldo, pieno, amarognolo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

estratto secco netto minimo: 15 per mille;

acidità totale minima: 4,5 per mille.

13) *«Collio Goriziano» o «Collio» Traminer aromatico:*

colore: paglierino con riflessi dorati;

odore: aroma tipico caratteristico;

sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

estratto secco netto minimo: 15 per mille;

acidità totale minima: 4,5 per mille.

14) *«Collio Goriziano» o «Collio» tipologia rosso:*

colore: rubino, con eventuali riflessi granati;

odore: leggermente erbaceo, vinoso;

sapore: asciutto, di corpo, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

estratto secco netto minimo: 18 per mille;

acidità totale minima: 4,5 per mille.

15) *«Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet:*

colore: rubino, con riflessi granati;

odore: caratteristico, erbaceo, che si fa etereo nel tempo;

sapore: asciutto, armonico, leggermente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

estratto secco netto minimo: 18 per mille;

acidità totale minima: 4,5 per mille.

16) *«Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet franc:*

colore: rubino, abbastanza intenso;

odore: caratteristico, erbaceo, gradevole;

sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

estratto secco netto minimo: 18 per mille;

acidità totale minima: 4,5 per mille.

17) *«Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet Sauvignon*

colore: rubino, con riflessi granati;

odore: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: asciutto, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

estratto secco netto minimo: 18 per mille;

acidità totale minima: 4,5 per mille.

18) *«Collio Goriziano» o «Collio» Merlot:*

colore: rosso rubino non molto intenso;

odore: caratteristico, gradevole, talvolta con fondo erbaceo;

sapore: asciutto, leggermente amarognolo, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

estratto secco netto minimo: 18 per mille;

acidità totale minima: 4,5 per mille.

19) *«Collio Goriziano» o «Collio» Pinot nero:*

colore: rubino poco intenso;

odore: intenso e caratteristico;

sapore: asciutto, gradevole, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

estratto secco netto minimo: 18 per mille;

acidità totale minima: 4,5 per mille.

20) I vini bianchi e rossi con specificazione aggiuntiva «riserva» di cui al seguente art. 7, dovranno presentare gli specifici caratteri organolettici derivanti dal periodo e dalle modalità di invecchiamento.

21) I vini bianchi e rossi di cui al presente articolo, qualora affinati in fusti di legno, potranno presentare i peculiari caratteri organolettici derivanti dal sistema di produzione, che non dovranno tuttavia prevalere su quelli derivanti dall'origine.

22) È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per ciascun vino relativamente all'acidità totale e all'estratto secco.

Art. 7.

I vini bianchi e rossi di cui all'art. 2, comma 1) e comma 2), provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico minimo naturale del 12% escluso il Picolit, possono portare la specificazione aggiuntiva «riserva» purchè:

1) i vini rossi abbiano subito un periodi di invecchiamento di tre anni, di cui almeno sei mesi trascorsi in botte di legno ed i corrispondenti quantitativi siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;

2) i vini bianchi abbiano subito un periodo di invecchiamento di due anni ed i corrispondenti quantitativi siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Nella designazione in etichetta dei vini di cui al presente disciplinare di produzione si debbono osservare le seguenti prescrizioni:

1) è vietato usare qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare;

2) le specificazioni di vitigno in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» debbono figurare immediatamente al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» ed in caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa;

3) i vini con denominazione di origine «Collio Goriziano» o «Collio» debbono obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve;

4) i caratteri utilizzati per l'indicazione «riserva» non debbono superare, in dimensione, quelli usati per l'indicazione di vitigno;

5) è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni o località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui i vini così designati sono stati ottenuti.

97A1605

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, 17 gennaio 1997 concernente: «Inserimento delle specialità BETANFRONE, FRONE e SEROBIF nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 4, art. 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 648». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1997).

Nel provvedimento citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 18, seconda colonna, all'art. 1, punto 3), dove è scritto: «3) SEROBIF - Serono Pharma (Interferone beta - *I^a* ricombinante)», leggasi: «3) SEROBIF - Serono Pharma (Interferone beta - *Ia* ricombinante)»; inoltre, sempre nella stessa pagina, medesima colonna, al quinto rigo del testo dell'allegato 1, dove è scritto: «SEROBIF - Serono Pharma S.p.a. (Interferone beta - *I^a* ricombinante)», leggasi: «SEROBIF - Serono Pharma S.p.a. (Interferone beta - *Ia* ricombinante).

97A1615

Comunicato relativo al provvedimento del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, 17 gennaio 1997 concernente: «Inserimento del prodotto DEFERIPRONE nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 4, art. 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 648». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1997).

Nel provvedimento citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 19, seconda colonna, al penultimo rigo dell'allegato 1, dove è scritto: «... i cui dati clinici sono aggiornati trimestralmente e *invitati* alla Commissione unica del farmaco.», leggasi: «... i cui dati clinici sono aggiornati trimestralmente ed *inviati* alla Commissione unica del farmaco.».

97A1614

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.